



Deliberazione n. 53 del 05/05/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. -

L'anno **2020** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **09:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE	Sindaco	Presente
GAIOTTO SAIMON	Vicesindaco	Presente
BALDARO MARIA GABRIELLA	Assessore	Presente
BOTTASINI GIUSEPPE	Assessore	Presente
BUSETTO ANTONELLA	Assessore	Presente
D'ADAMO JESSICA	Assessore	Presente
GAROFANO SIMONE	Assessore	Presente
GHIRINGHELLI PAOLA	Assessore	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 0

Partecipa il **Segretario Generale Dott. DIEGO CARINO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di **Sindaca**, **la D.ssa IVONNE COSCIOTTI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

Il Servizio Tutela Minori è delegato dall' A.C. alla presa in carico dei minori in base a decreto dell' A.G. o sulla base di provvedimenti autoritativi ai sensi dell'art. 403 del C.C.

Nell'ambito degli interventi di protezione dei minori affidati all'Ente e presi in carico dal Servizio Tutela Minori è intenzione dell' A.C. promuovere e sostenere gli affidi quale soluzione privilegiata di protezione del minore in grado di mitigare il distacco traumatico dalla famiglia d'origine e dall'ambiente nel quale il minore ha vissuto.

Gli affidi possono essere consensuali o disposti dall'Autorità Giudiziaria e hanno carattere di temporaneità ai sensi della L. 149/2001, che ha apportato modifiche alla L. 184/1983 *"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"*.

Sono considerati "parentali" gli affidi a famiglie che rientrano entro il IV° grado di parentela con il minore.

Ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, di norma non è previsto un contributo economico per gli affidatari che siano parenti entro il IV° grado visto l'obbligo da parte degli stessi di contribuire spontaneamente al mantenimento del minore,.

CONSIDERATO CHE

La Giunta Comunale di Pioltello, con verbale n. 55 del 4/04/2005, determinava i contributi da erogare alle famiglie affidatarie per fasce di età, senza nulla specificare in merito alle famiglie affidatarie parentali.

La D.g.r. 24 maggio 2011 - n. IX/1772 Linee guida per l'affidamento familiare (art. 2 l. 149/2001) prevede all'art. 7: *"Contributo mensile e rimborsi spese: Il contributo mensile percepito dalla famiglia affidataria è svincolato dal reddito in quanto si pone quale riconoscimento per l'impegno sociale di accoglienza svolto dalla famiglia affidataria. L'importo del contributo è determinato dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria (anche parentale) e dalle decisioni delle singole Amministrazioni. Su questo punto è opportuno che i Comuni definiscano il valore del contributo adeguandolo al costo della vita nel territorio, all'età del minore affidato a particolari condizioni del bambino ecc."*, rimettendo quindi alla discrezionalità degli Enti Locali la determinazione del valore del contributo alle famiglie affidatarie anche parentali.

Nell'interesse e della tutela del minore, anche per i parenti tenuti agli alimenti, è opportuno prevedere una forma di sostegno economico, finalizzato ad impedire che le eventuali ridotte disponibilità degli affidatari riducano eccessivamente le opportunità di sostegno, di socializzazione e/o di formazione per i minori affidati, nonché possano pregiudicare la tenuta stessa dell'affido.

RICHIAMATI

- la L. 149/2001, che ha apportato modifiche alla L. 184/1983 *"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"*;
- la D.g.r. 24 maggio 2011 - n. IX/1772 Linee guida per l'affidamento familiare;
- la L. 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- la L.R. 34/2004, *"Politiche regionali per i minori"*;

- La delibera di giunta n. 55 del 4/04/2005,
- la deliberazione n. 81 del 25/10/2018 del Consiglio Comunale del Comune di Pioltello che disponeva l'affidamento del servizio Tutela Minori ad Azienda Futura a partire dal 1 gennaio 2019;

CONSIDERATO CHE tali contributi saranno gestiti dall' Azienda Speciale Futura nell'ambito del Servizio Tutela Minori e che la spesa relativa trova copertura nei trasferimenti che questo Comune ha stanziato a favore della suddetta Azienda a tale titolo;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

di estendere, a tutela esclusiva del minore/i, anche per un periodo di tempo inferiore alla durata dell'affido e solo in caso di particolare necessità ravvisata dal Servizio Tutela Minori, le contribuzioni previste dalla delibera di Giunta n. 55 del 4/04/2005 alle famiglie/adulti affidatarie/i parentali entro il IV° grado:

- per affidi di minori nella fascia di età tra gli 0 e i 12 anni (fino alla 5^a elementare) da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 400,00 euro mensili;
- per affidi di minori nella fascia di età tra i 13 e i 18 anni da un minimo di 400,00 euro ad un massimo di 650,00 euro mensili;

all' interno delle due fasce di età l'assistente sociale che propone l'affido valuta le specifiche necessità del minore.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

valutata l'esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO